

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUSUMANO, ANDÒ, SANTI, AMODEO, REINA, DELL'UNTO,
LIOTTI, POTÌ, CARPINO, BORGOGGIO, ALBERINI, SUSI**

Presentata il 9 giugno 1982

Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori e modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre più diffusa circolazione dei ciclomotori, che in Italia superano i 6 milioni, la tragica realtà quotidiana di morti per incidenti da ciclomotori che sono saliti a 850 nel 1981 oltre i 30.000 fra feriti ed invalidi che per la maggior parte dei quali non è possibile il risarcimento per la mancanza di assicurazione, l'uso dei ciclomotori per compiere scippi spesso con danni alle persone, per compiere rapine, atti terroristici che la mancanza di targa di riconoscimento favorisce la fuga tutelata dall'anonimato, rendono doveroso da parte dello Stato emanare per i ciclomotori la stessa disciplina che regola la targatura, l'obbligatorietà dell'assicurazione responsa-

bilità civile, la dotazione della patente di guida per i motocicli e per gli autoveicoli.

Il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è fondato sugli studi e ricerche riferite agli anni '50 quando i ciclomotori erano in effetti tecnologicamente assai meno avanzati degli attuali ed avevano come riferimento i veicoli allora in circolazione cioè i velocipedi con il motore ausiliario che per le loro caratteristiche costruttive non superavano la velocità di 40 chilometri orari.

Oggi il progresso tecnologico stimolato dalla grande diffusione dei mezzi individuali di trasporto ha ampliato la gamma

dei modelli di ciclomotori, ha spinto la concorrenzialità fra le industrie costruttrici nazionali che risultano ai primi posti nella produzione mondiale, cioè ha modificato il concetto di ciclomotore inteso come mezzo ausiliario alla bicicletta.

Gli attuali ciclomotori, pur rispondendo alle prescrizioni regolamentari in sede di omologazione del tipo e per la maggior parte dei casi ai successivi controlli di conformità, possono in effetti essere facilmente modificati elevando le prestazioni tecniche quali aumento della velocità.

Ne deriva quindi la necessità di aggiornare la normativa prevedendo:

1) una categoria velocipedi con motore ausiliario di cilindrata adeguata alla necessità del mezzo non superiore a 36 centimetri cubi e con guida permessa a partire dai 14 anni senza obbligo di patente e targatura;

2) una categoria ciclomotori con cilindrata da 36 centimetri cubi a 50 centimetri cubi con obbligo di patente A, con targatura del veicolo diversa dai motocicli e semplificata nelle procedure e con obbligo dell'assicurazione responsabilità civile.

L'articolo 1 prevede una categoria di velocipedi con motore ausiliario che non può superare la cilindrata di 36 centimetri

cubi e per circolare debbono essere muniti di un certificato del motore contenente i dati di identificazione e costruttivi.

Con l'articolo 2 si definisce il mezzo ciclomotore che non può superare i 50 centimetri cubi e che per circolare debbono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione nella cui circoscrizione risiede il proprietario del veicolo.

Con l'articolo 3 si estende la targatura anche ai ciclomotori.

L'articolo 4 prevede l'età non inferiore a 14 anni per guidare i ciclomotori che non trasportano altre persone oltre al conducente, e l'età non inferiore a 16 anni per la guida di ciclomotori che trasportano una persona oltre al conducente.

L'articolo 5 prevede che non si possono guidare ciclomotori senza avere conseguito la patente di abilitazione alla guida rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione.

Con l'articolo 6 si estende l'obbligatorietà dell'assicurazione anche ai ciclomotori e la gestione del fondo assicurativo viene affidata alla Banca nazionale delle comunicazioni.

Con l'articolo 7 si stabilisce che qualora l'intestatario del ciclomotore non abbia compiuto i 18 anni l'assicurazione della responsabilità deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente comma:

« Ai velocipedi di cui al comma precedente può essere applicato un motore la cui cilindrata non può superare i 36 centimetri cubi; tali veicoli per circolare debbono essere muniti di un certificato del motore contenente i dati di identificazione e costruttivi. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti saranno stabilite le modalità di prova ai fini dell'omologazione del tipo di motore ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Ciclomotori sono veicoli a motore con 2 o 3 ruote la cui cilindrata non può superare i 50 centimetri cubi. Tali veicoli per circolare debbono essere muniti della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario del veicolo. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti sono definite le caratteristiche tecniche dei ciclomotori e le modalità di prova ai fini dell'omologazione del tipo ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori per circolare debbono essere mu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

niti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche della targa di riconoscimento dei ciclomotori ».

ART. 4.

I punti *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« *b)* anni 14 per guidare ciclomotori che non trasportino altre persone oltre il conducente;

c) anni 16 per guidare ciclomotori che trasportino un'altra persona oltre al conducente e per guidare motoveicoli fino a 125 centimetri cubi ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza avere conseguito la patente di abilitazione alla guida rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente per ciclomotore può anche essere rilasciata dagli istituti scolastici riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, che abbiano nei programmi di insegnamento e regolarmente tenuto durante l'anno accademico corsi sulla sicurezza della circolazione stradale. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità degli esami per il conseguimento della patente presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione

civile. Il Ministro della pubblica istruzione provvederà per la parte di propria competenza ».

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono estese ai ciclomotori. La gestione del fondo assicurativo di cui al comma precedente viene affidata alla Banca nazionale delle comunicazioni, che provvede, d'intesa con il Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile, a promuovere campagne di sensibilizzazione degli utenti stradali ai problemi della sicurezza della circolazione stradale.

ART. 7.

Qualora l'intestatario del ciclomotore abbia età inferiore ai 18 anni l'assicurazione della responsabilità civile deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.